

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

SENT. N. 38/2023
P.U. N. 56/2023
CRON. N. 1475/2023
REP. N. 40/2023
R.G. N. 10/2023

Depositata e Pubblicata

II. 9 . 0 3 . 20 7 3

Il Funziongrio Giudiziario
Antonina Anselmo
Il Cancelliero esperto
Dott.ssa Filomena La Stella

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 56-1/2023 presentato dalla sovraindebitata MANGINELLI ANGELA ANTONIA (c.f.MNGNLN66C67E223N), res. in Trevignano (TV) via Michelangelo n. 8, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- la ricorrente è residente a Trevignano (TV), luogo coincidente, in mancanza di elementi di segno diverso, con il centro degli interessi principali ex art. 27 comma 2 CCI;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC dott. Franco Zovatto;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;



la debitrice è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 181.000,00 a fronte di beni immobili ipotecati del valore di circa E. 84.450,00 e di un reddito medio mensile per l'anno 2022 di E. 879,00;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

# **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MANGINELLI ANGELA ANTONIA (c.f.MNGNLN66C67E223N)

## **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

# **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza alla debitrice, nella persona del dott. Franco Zovatto;

## ORDINA

alla debitrice il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

# ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

## DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

#### ORDINA



Sent. n. 38/2023 pubbl. il 09/03/2023 Rep. n. 40/2023 del 09/03/2023

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 281 comma 2 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previso contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

# DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza della debitrice, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 09/03/2023

Il Presidente est.

Bruno Casciarri



Depositata in cancelleria

il ... 9 . 0 3 . 20 7 3 Il Funzionario Giudiziario Antonina Anselmo

Il Cancelliere esperto Dott.ssa Eulomena La Stella